

## Congruità della manodopera

### Procedura di alert per tutti i cantieri dal 1° marzo 2023

---

Sottoscritto il 7 dicembre scorso dalle Parti Sociali nazionali dell'edilizia un accordo in materia di congruità, in allegato, unitamente ad un'apposita **"procedura di alert"** che ne costituisce parte integrante. L'accordo e la relativa procedura opera **a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati.**

**Per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021),** le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestazione di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto, ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE\_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert.

Con il medesimo accordo sono stati precisati e ribaditi i seguenti ulteriori aspetti della disciplina in materia di congruità:

- le Casse Edili/Edilcasse **non potranno inserire nel sistema blocchi/inibizioni** non previsti dalle procedure esistenti, fatta salva ovviamente, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati. Ciò anche in considerazione di quanto già indicato dalla CNCE nella **FAQ n. 8 della [comunicazione n. 803/2021](#)**<sup>1</sup>.
- In caso di **lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana**, fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del DM n. 143/2021, nonché quanto previsto nella **FAQ n. 5 della [comunicazione CNCE n. 798/2021](#)**<sup>2</sup>,

---

#### <sup>1</sup> FAQ n. 8 della comunicazione n. 803/2021

Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell'irregolarità?

Sì, durante l'esecuzione dell'appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all'emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.

#### <sup>2</sup> FAQ n. 5 della comunicazione CNCE n. 798/2021

Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?

Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell'apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE\_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile.

Qualora l'impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un'opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE\_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, comma 5, DM 143/2021).

Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE\_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l'impresa affidataria può indicare in CNCE\_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.

Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM e dall'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.

il sistema CNCE\_Edilconnect dovr  attenersi per tali soggetti all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro, commisurate (in via convenzionale, quale costo figurativo ai fini della congruit ) rispettivamente al 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al 5° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal CCNL dell'artigianato.

- Fermo restando che l'inserimento nel sistema CNCE\_EdilConnect delle ore lavorate dal **lavoratore autonomo**   la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera.
- **E' confermato l'obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.**

Le Parti hanno concordato, infine, di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

#### • PROCEDURA DI ALERT

In ordine alla "procedura di alert" si segnala che detta procedura **sar  introdotta dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data o avviati a decorrere dalla stessa.**

Obiettivo sensibilizzare i soggetti coinvolti (ossia l'impresa affidataria e, nel caso di appalti pubblici, anche il committente) al corretto adempimento della normativa in materia di congruit , con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione.

La procedura prevede che:

- una volta inviata la denuncia di nuovo lavoro (DNL), anche tramite il sistema CNCE\_EdilConnect, alla Cassa competente, **sar  inviata una pec all'impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che, ai sensi del DM n. 143/2021, l'opera denunciata   soggetta a verifica di congruit **, che dovr  essere dimostrata dalla stessa impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (ovvero, per gli appalti pubblici, da richiedere, a cura dell'impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima del saldo finale da parte del committente). Qualora l'impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE\_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invier  una pec a quest'ultima, invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati gi  inseriti.
- Il giorno 3 di ogni mese sar  inviato, a fini conoscitivi, all'impresa affidataria, da parte del sistema CNCE\_Edilconnect, un **riepilogo** dei dati relativi all'andamento della congruit  nei propri cantieri.
- Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sar  inviata, **20 giorni prima della fine dei lavori, una pec all'impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico)** per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovr  procedere alla richiesta della congruit  e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potr  avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione.
- Alla data di chiusura del cantiere, **qualora non sia richiesta la verifica della congruit **, la procedura seguir  due percorsi alternativi, **a seconda che il cantiere risulti o non risulti congruo**:
  1. **se il cantiere risulta congruo**, la Cassa invita, tramite pec, l'impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l'attestazione di congruit  obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [congruitanazionale.it](http://congruitanazionale.it), accedendo alla funzione "verifica attestazione congruit " e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa Pec);
  2. **se il cantiere non risulta congruo**, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile   1°

giugno), la Cassa invia, tramite Pec, una nuova informativa all'impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si   proceduto alla richiesta dell'attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale). Nell'informativa sar  specificato che, qualora non si ottemperi a quanto previsto in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilit  di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruit  entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della pec, si proceder  a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarit  incider  sulle successive verifiche di regolarit  contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line.

**Viene precisato che quest'ultima fase della procedura di alert, relativa specificamente al caso in cui il cantiere non risulti congruo, sar  attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.**

Fermo restando quanto sopra,   stato previsto, altres , che, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest'ultimo per un'opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invier  una comunicazione a mezzo pec all'impresa affidataria, per informarla della necessit  di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruit .